



Al Prefetto della Provincia di Rimini

Prot. Fasc. n. 38/2025 – Decreto Autovelox

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, datato 11 aprile 2024, recante «Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», pubblicato sulla G.U. n. 123 del 28/05/2024 (di seguito: «D.M. 11 aprile 2024»);

RILEVATO, in particolare, che ai sensi dell'art. 3, comma 4, e dell'art. 4, comma 1, lett. b) e comma 2, del citato D.M. 11 aprile 2024, al di fuori di autostrade e strade extraurbane principali, le postazioni fisse o mobili possono essere collocate esclusivamente sui tratti di strada individuati dal Prefetto, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, convertito con modificazioni dalla L. n. 168/2002, il quale deve altresì, nell'ambito della pianificazione operativa relativa all'utilizzazione delle postazioni, considerare ogni elemento utile per assicurare che il controllo del rispetto dei limiti di velocità risulti efficace, evitando al contempo duplicazioni e sovrapposizioni dei rilevamenti;

RITENUTA necessaria la verifica delle condizioni previste dal richiamato D.M. 11 aprile 2024, e in particolare dal relativo Allegato A, per i tratti di strada ubicati in questo territorio provinciale, individuati con decreto prefettizio prot. n. 3073 Area III-Gab e ss.mm.ii. del 22/08/2007, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, sui quali possono essere utilizzati o installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di cui all'art. 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO che in sede di riunione dell'Osservatorio Provinciale per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sulla incidentalità della Provincia, tenutasi presso questa Prefettura in data 23/05/2025, si è ribadito come la collocazione delle postazioni di rilevamento della velocità costituisca misura fondamentale per il contrasto e la prevenzione dell'incidentalità stradale ed è stata effettuata una ricognizione dei dispositivi collocati nel territorio della provincia di Rimini;

PRESO ATTO delle valutazioni tecniche espresse con la nota n. 229104 del 6/06/2025 (acquisite al prot. n. 34684/2025) e successiva integrazione n. 233312 del 10/06/2025 (acquisite al prot.n.35426/2025), del Comando Sezione della Polizia Stradale di Rimini, con cui si afferma che per i tratti di arterie stradali riportati nell'Allegato 1 del presente decreto, già oggetto di analisi in sede di Osservatorio Provinciale per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sulla incidentalità della Provincia, sussistono i requisiti per collocare le postazioni di controllo in argomento, in quanto conformi ai requisiti di cui all'Allegato A, punto 1), del D.M. 11 aprile 2024, con particolare riguardo al parere conforme degli Enti proprietari delle strade interessate, alle condizioni di elevato livello di incidentalità e/o alla documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata;

RILEVATO che, in attuazione alla normativa sopra descritta, si è provveduto a redigere il proprio decreto prot. n. 37217 del 17/06/2025 di autorizzazione dei tratti stradali nella provincia di Rimini per i quali è possibile l'utilizzo dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico, per il rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli articoli 142 e 148 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, senza l'obbligo di contestazione immediata;



Il Prefetto della Provincia di Rimini

CONSIDERATO che in sede di riunione dell'Osservatorio Provinciale per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sulla incidentalità della Provincia, tenutasi presso questa Prefettura in data 16/01/2026, nonché nell'ambito della pianificazione operativa concordata in sede di Conferenza Provinciale Permanente ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del D.M. 11 aprile 2024, sono state valutate le proposte di rettifica nella collocazione di due postazioni di rilevazione fisse (autovelox) già autorizzate e sono state valutate le proposte di autorizzazione di due nuove postazioni di rilevazione fisse (autovelox);

VISTE le ulteriori valutazioni tecniche del Comando Sezione della Polizia Stradale di Rimini, n.72994 del 20/11/2025 e n.1398 del 12/01/2026, con cui si afferma che sussistono i requisiti per collocare le postazioni di controllo in argomento, in quanto conformi con i requisiti di cui all'allegato 1, punto 1), del citato D.M. 11 aprile 2024;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 11 aprile 2024;

DECRETA

Articolo 1

Autorizzazione all'installazione e utilizzo dei dispositivi

L'installazione e l'utilizzo dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli articoli 142 e 148 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), senza l'obbligo di contestazione immediata, sono consentiti nei tratti di strada di cui all'unito elenco che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato 1).

Articolo 2

Condizioni di utilizzo

L'installazione e l'utilizzo dei dispositivi di cui all'art. 1 dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni indicate nell'Allegato A del D.M. 11 aprile 2024.

Restano ferme le disposizioni in materia di segnalazione e la visibilità delle postazioni, di verifiche periodiche di funzionalità e di taratura di cui al D.M. 13 giugno 2017, n. 282, nonché le prescrizioni e modalità di rilevamento contenute nei provvedimenti di approvazione o di omologazione dei dispositivi o sistemi impiegati.

Articolo 3

Tolleranza nella collocazione delle postazioni fisse di rilevamento

Le coordinate geografiche indicate nella tabella nell'Allegato 1 individuano la collocazione prevista per ciascuna postazione fissa lungo il tratto stradale autorizzato.



Il Prefetto della Provincia di Rimini

Qualora, in sede di installazione, esigenze tecniche connesse alle caratteristiche infrastrutturali del sito, alla disponibilità di allacci e sottoservizi, ovvero alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione, della visibilità e della presegnalazione della postazione ai sensi del Capo 7 dell'allegato al D.M. 13 giugno 2017, n. 282, rendano necessario una variazione del posizionamento dalla collocazione prevista lungo il tratto stradale autorizzato, tale scostamento non potrà in ogni caso comportare la modifica dei riferimenti chilometrici, dei numeri civici ovvero degli incroci di delimitazione del tratto stradale, della classificazione della strada, del limite di velocità e della direttrice di marcia indicati nella tabella.

Articolo 4

Obblighi degli Organi di polizia stradale e degli Enti proprietari

Gli Organi di polizia stradale, gli Enti proprietari delle strade e i Comuni, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, notiziando la Prefettura di qualsiasi variazione strutturale e operativa d'interesse al riguardo.

Gli Organi di polizia stradale accertatori sono responsabili della verifica della regolarità dei singoli dispositivi utilizzati.

Articolo 5

Abrogazioni e pubblicazione

Il presente provvedimento annulla e sostituisce integralmente il decreto prefettizio n. 37217 del 17/06/2025 e tutti i precedenti in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura di Rimini, comunicato agli Enti locali interessati e trasmesso, per gli adempimenti di competenza, agli Organi di polizia stradale operanti nel territorio provinciale.

Rimini, data del protocollo

Il Prefetto
(Cassone)



Il Prefetto della Provincia di Rimini

Allegato 1)

Comune di Cattolica	nr 1 - postazione fissa, ubicata sulla Strada S.S.16 al Km 222+725, fuori dal centro abitato, con limite massimo di velocità di 90 km/h.	Direttrice di marcia sud Coord.: 43.951490 N, 12.740626 E (43°57'05.4"N 12°44'26.3"E)	per il solo senso di marcia
Comune di Cattolica	nr 1 - postazione fissa, ubicata sulla Strada S.S.16 fuori dal centro abitato, tra il Km 222+570, con limite massimo di velocità di 90 km/h.	Direttrice di marcia nord Coord.: 43.9511 N, 12.7389 E (43°57'04.0"N 12°44'20.0"E)	per il solo senso di marcia
Comune di Coriano	nr 1 - postazione fissa, ubicata sulla S.S.72 (strada urbana di scorrimento di tipo D), al Km 6+330 carreggiata nord-ovest, con limite massimo di velocità di 70 km/h.	Direttrice di marcia sud-ovest direzione Rep. di San Marino Coord.: 43.99307 N, 12.53673 E (43°59'35.1"N 12°32'12.2"E)	per il solo senso di marcia
Comune di Coriano	nr 1 - postazione fissa: ubicata sulla S.S. 72 (strada urbana di scorrimento di tipo D), al Km 8+034 carreggiata sud-est, con limite massimo di velocità di 70 km/h.	Direttrice di marcia nord-est direzione Rimini Coord. 43.9895 N, 12.5181 E (43°59'22.2"N 12°31'05.2"E)	per il solo senso di marcia
Comune di Misano Adriatico	nr 1 - postazione fissa, ubicata sulla Strada S.S.16 civico 161 (strada urbana di quartiere di tipo E) al Km 218+930, con limite massimo di velocità di 50 km/h.	Direttrice di marcia nord direzione Riccione Coord.: 43.969995 N, 12.704670 E (43°58'12.0"N 12°42'16.8"E)	per il solo senso di marcia
Comune di Riccione	nr 1 - postazione fissa: ubicata sulla Via Flaminia civico 93 (ex S.S. 16) al Km 210+400 (Strada di categoria F) con limite massimo di velocità di 50 km/h.	Collocazione lato est Coord.: 44.014528 N, 12.632500 E (44°00'52.3"N 12°37'57.0"E)	in entrambi i sensi di marcia
Comune di Riccione	nr 1 - postazione fissa: ubicata in centro abitato sulla Via Veneto (strada urbana di tipo F), tra le intersezioni con viale Murano e viale Mandello, con limite massimo di velocità di 50 km/h.	Collocazione lato sud Coord.: 43.990651 N, 12.613021 E (43°59'26.3"N 12°36'46.9"E)	in entrambi i sensi di marcia
Comune di Rimini	nr 1 - postazione fissa, ubicata in Via Tolemaide, tratto di strada extraurbana secondaria di tipo C, fuori del centro abitato, sottoposto a limite di velocità massimo di 90 km/h.	Direttrice di marcia nord-est direzione mare Coord.: 44.106944 N, 12.496944 E (44°06'25.00"N 12°29'49.00"E)	per il solo senso di marcia
Comune di Rimini	nr 1 - postazione fissa, ubicata Via Euterpe, strada urbana di scorrimento di tipo D, in centro abitato, sottoposto a limite di velocità massimo di 50 km/h.	Direttrice di marcia nord Coord.: 44.043439 N, 12.568503 E (44°02'36.38"N 12°34'06.61"E)	per il solo senso di marcia
Comune di Rimini	nr 1 - postazione fissa, ubicata su Viale Settembrini, strada urbana di scorrimento di tipo D, in centro abitato, sottoposto a limite di velocità massimo di 50 km/h.	Direttrice di marcia nord Coord.: 44.048833 N, 12.588289 E (44°02'55.80"N 12°35'17.84"E)	per il solo senso di marcia
Comune di Rimini	nr 1 - postazione fissa, via Melucci, tra le vie Rimembranze e Perlasca, tratto di strada di tipo E (urbana di quartiere), sottoposto a limite di velocità massimo di 50 km/h.	Direttrice di marcia nord-sud Coord: 44.041475 N, 12.597653 E (44°02'29.31"N 12°35'51.55"E)	per il solo senso di marcia
Comune di San Giovanni in Marignano	nr 1 - postazione fissa, ubicata al Km 1+000 della S.P. 17 V fuori dal centro abitato, tratto di strada extraurbano secondario di tipo C, sottoposto a limite di velocità massimo di 90 km/h.	Direttrice di marcia est-ovest direzione Morciano di R. Coord: 43.936778 N, 12.692444 E (43°56'12.4"N 12°41'32.8"E)	per il solo senso di marcia